



COMUNE DI CASTELLEONE

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 61 del 19-12-2016

OGGETTO: PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI DI CUI AL TESTO UNICO REGIONALE DEL COMMERCIO (LR. 6/10) -TITOLO II - CAPO I - SEZIONE III BIS. APPROVAZIONE

L'anno duemilasedici, addì diciannove del mese di Dicembre alle ore 21:00, nella Sala consiliare del Palazzo Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

Componente	Presenti	Assenti	Componente	Presenti	Assenti
FIORI PIETRO ENRICO	X		EDALLO ORSOLA IDA	X	
BIAGGI VALERIA	X		FARINA FABIO	X	
CAMOZZI ROBERTO	X		FERRARI ALESSIA VINCENZA	X	
CARNITI MARIA CHIARA	X		MARCHESI FEDERICO	X	
CASSANI PAOLA	X		SEGALINI ALBERTO	X	
CORADA GIAN CARLO	X		VALCARENGHI GIANLUIGI	X	
DUSI GIAMPALMIRO		X			

TOTALE N.

12 PRESENTI

1 ASSENTI

Assiste all'adunanza il DOTT. FABIO MALVASSORI, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIETRO ENRICO FIORI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI DI CUI AL TESTO UNICO REGIONALE DEL COMMERCIO (LR. 6/10) -TITOLO II - CAPO I - SEZIONE III BIS. APPROVAZIONE

E' presente in aula l'assessore esterno Fiorenza Guarneri la quale partecipa alla discussione ma non prende parte alla votazione.

Si riportano per sunto gli interventi dei sottoelencati Consiglieri Comunali evidenziando che gli stessi sono completamente registrati ed archiviati nel file denominato "Consiglio del 19.12.2016"

- esce Consigliere Camozzi
- Illustra Assessore Edallo
- nessun intervento

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale N. 15 in data 22 marzo 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2016/2017/2018 ed il Documento Unico di Programmazione 2016/2018;

Atteso che con deliberazione di Giunta Comunale N. 40 in data 23 marzo 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto all'approvazione del Piano esecutivo di Gestione – P.E.G. Finanziario 2016/2018;

Atteso, altresì, che con deliberazioni N. 56 del 27/04/2016, N. 77 del 21/07/2016, N. 91 del 31/08/2016 e N. 115 del 23/11/2016, dichiarate urgenti ed immediatamente eseguibili, si è provveduto alla modifica del suddetto Piano Esecutivo di Gestione esercizio finanziario 2016, in relazione alle variazioni apportate al bilancio di previsione 2016;

Ricordato che con deliberazione della Giunta Comunale N. 101 in data 12 ottobre 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto all'approvazione del Piano degli Obiettivi (P.D.O.) per l'anno 2016;

Dato atto che il responsabile del procedimento per la presente deliberazione è il dott. Arch. Ivano Magarini in qualità di Responsabile del Settore 3;

Vista la normativa vigente in materia di cessioni di beni di modico valore a fini solidaristici su suolo pubblico ovvero privato aperto al pubblico come risultante dal disposto combinato del Testo Unico Regionale del Commercio (LR. 6/10) -Titolo II - Capo I - Sezione III bis nonché della Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2016 n. X/5061 - "Linee guida Regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici", dalle quali si evince la necessità di procedere all'approvazione di adeguato **Piano Comunale delle Cessioni a Fini Solidaristici**;

Verificato che la materia in oggetto, ancorché inserita nel corpo normativo regionale riconducibile all'esercizio di attività commerciali e fieristiche, non regola attività di commercio a valenza economica ma solo ed esclusivamente le attività di cessione occasionale ai fini solidaristici da parte di enti non commerciali da effettuarsi su suolo privato aperto al pubblico ovvero su suolo pubblico o asservito all'uso pubblico previa concessione di occupazione;

Preso atto del testo come elaborato dagli Uffici nella versione allegata alla presente Deliberazione di Consiglio Comunale a costituirne parte integrante e sostanziale, il cui corpo è stato redatto in collaborazione con le parti socio – economiche interessate ed operanti sul territorio di Castelleone, comunque in osservanza delle linee – guida regionali;

Inteso approvare il succitato **Piano Comunale delle Cessioni a Fini Solidaristici**;

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267 e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 del citato Decreto Legislativo N. 267/2000;

Visto l'art. 19 dello Statuto Comunale;

Con N. undici voti favorevoli, voti contrari nessuno ed astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, su N. undici consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1) di approvare il Piano Comunale delle Cessioni a Fini Solidaristici come da testo allegato alla presente Deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, al fine di disciplinare la corretta coesistenza tra le attività commerciali di natura economica e le attività di cessione di merci di modico valore a soli fini solidaristici in oggetto;

2) di dare mandato ai Responsabili di Settore, in particolare del Settore 2, ai fini dell'osservanza e dell'applicazione del suddetto Piano Comunale all'atto della concessione di occupazione per le attività di cessione occasionale da effettuarsi su suolo pubblico o su suolo asservito all'uso pubblico;

3) di dare altresì mandato ai Responsabili di Settore, in particolare del Settore 5, al fine della verifica della corretta dislocazione delle postazioni su area pubblica o di uso pubblico ovvero della presenza delle autorizzazioni o comunicazioni prescritte in corso di attività;

4) di disporre la pubblicazione del presente Atto e del Piano Comunale delle Cessioni a Fini Solidaristici in apposita sezione del sito comunale a beneficio delle associazioni operanti in territorio di Castelleone ovvero della collettività tutta, dando avviso del fatto che le nuove modalità di richiesta ovvero di comunicazione saranno applicate alle attività non ancora comunicate ovvero richieste alla data di piena esecutività della presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO MALVASSORI

IL PRESIDENTE
PIETRO ENRICO FIORI

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

[] Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto di apposita e distinta separata votazione.

Castelleone, 00-00-0000

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO MALVASSORI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Piano Comunale delle cessioni a fini solidaristici

Testo Unico Regionale del Commercio (LR. 6/10) -Titolo II - Capo I - Sezione III bis.

BURL n. 16 del 21 aprile 2016 **Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2016 n. X/5061 -
"Linee guida Regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici"**

Il presente "Piano Comunale delle cessioni a fini solidaristici", di seguito anche Piano Comunale, è redatto allo scopo di disciplinare le iniziative di raccolta fondi da parte degli enti non profit attraverso la vendita di fiori, piante, frutti o altri generi, alimentari e non, effettuate sul suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico, aventi come scopo principale la beneficenza e il sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche e di ricerca.

art. I - Definizione

Si considerano "cessioni ai fini solidaristici" le attività in cui enti non commerciali, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci in cambio di una offerta libera, anche predeterminata nell'importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca. Ai sensi di legge, tali attività non sono considerate commerciali e di conseguenza i relativi introiti non sono soggetti alle disposizioni del TUIR e non sono soggetti all'IVA né a qualsiasi altro tributo ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del d.lgs. 460/97. Ai sensi del medesimo articolo i comuni non possono chiedere alcun tributo agli enti non commerciali. Le attività disciplinate dal presente Piano comunale, non essendo classificate come "attività commerciali", non sono soggette a SCIA ex articolo 19 della l. 241/90.

Sono escluse dall'applicazione del presente atto le attività di raccolta fondi nei seguenti casi:

- a) qualora esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone (ad esempio ai soli componenti o soci dell'associazione/ente organizzatore);
- b) qualora esercitate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per le quali vige il regime concordatario con lo Stato italiano.
- c) qualora vedano il coinvolgimento diretto nell'organizzazione della manifestazione di soggetti che svolgono professionalmente l'attività commerciale.

art. II - Soggetti

1. Le cessioni a fini solidaristici possono essere svolte esclusivamente da enti non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata, da un lasso di tempo sufficiente a valutarne finalità ed attività. L'oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall'atto costitutivo.

art. III - Merci oggetto di cessione

1. Le cessioni a fini solidaristici possono riguardare:

- prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione, con l'esclusione dei superalcolici;

- prodotti non alimentari di qualunque tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché di articoli comunque pericolosi, ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.

2. La cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura. I beni devono essere di modico valore.

art. IV - Individuazione delle aree

1. Il comune, tenendo conto della densità delle attività commerciali e della intensità dei flussi di pubblico, individua come preferenziali per le cessioni ai fini solidaristici, le seguenti aree:

- a) Piazza del Comune
- b) Via Roma
- c) Piazza Borgo Isso, con salvaguardia della Torre Isso per un raggio di 5 metri
- d) area pedonale della Piazza San Giuseppe
- e) spazi a sagrato ancorché non di proprietà pubblica
- f) area parcheggio Viale Santuario in corrispondenza delle Scuole secondarie di I grado
- g) area parcheggio Piazzale dei Divertimenti - Scuole dell'Infanzia
- h) area parcheggio Via Beccadello - Via Brunenghi .

così da evitare sia l'eccessiva concentrazione delle attività promozionali in vicinanza dei negozi, sia il confinamento delle attività di cessione in aree eccessivamente marginali in cui la raccolta di fondi risulterebbe troppo esigua, tenendo conto anche dell'opportunità di indirizzare le attività verso aree dove già si riscontrano flussi significativi di pubblico dovuti alla presenza di servizi non commerciali, con l'obiettivo di massimizzare il risultato dell'attività di raccolta fondi minimizzando la sottrazione di risorse alle attività commerciali.

art. V - Domanda per lo svolgimento dell'attività su suolo pubblico

1. Gli enti che intendono svolgere le attività di cui all'art. I, devono segnalare al Comune come poter reperire la relativa documentazione, anche attraverso l'indicazione di siti o archivi accessibili digitalmente; tale documentazione deve necessariamente comprendere:

- a) una copia del proprio atto costitutivo e/o statuto da cui si possono desumere le caratteristiche di cui all'art. II;
- b) una dichiarazione da cui risultino le generalità del legale rappresentante o del responsabile di zona, con la copia di un documento dello stesso in corso di validità.

In ottemperanza al presente comma, per quanto riguarda le specifiche di cui alla lettera a), gli enti non commerciali iscritti in elenchi, anagrafi, registri pubblici possono assolvere al suddetto obbligo comunicando al Comune quale sia l'amministrazione pubblica che detiene la documentazione attestante atti, fatti, qualità e stati soggettivi dell'ente stesso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l. 241/90.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere sempre tempestivamente aggiornata a cura dell'ente.

3. In caso di svolgimento dell'attività su suolo pubblico o su suolo privato in disponibilità pubblica, l'ente presenta al comune, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, una domanda di concessione del suolo pubblico, corredata dei seguenti elementi:

- generalità del soggetto responsabile dello svolgimento dell'attività;
- indicazione della precisa localizzazione territoriale dell'attività, che dovrà svolgersi osservando la distanza minima rispetto ad esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici, determinata dal presente Piano comunale in misura non inferiore a m. 30 di percorso pedonale;
- dimensione e tipologia dello spazio occupato (banchetto, gazebo, veicolo, ecc.);
- data, orario e finalità dell'iniziativa;
- tipo di merce offerta in cessione;
- dichiarazione dell'ente che attesti che i beni oggetto della cessione siano provenienti da una effettiva e regolare filiera produttiva;
- dichiarazione dell'ente che attesti che l'iniziativa sia destinata esclusivamente alla raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca.

4. In caso di pluralità di iniziative svolte presso lo stesso comune, è possibile presentare un'unica richiesta, corredata da un calendario delle iniziative medesime di durata massima annuale. Il comune determina in 150 il numero massimo annuale di iniziative sul suo territorio. Qualora le domande presentate eccedano il limite di cui al precedente periodo, le postazioni/date disponibili sono suddivise equamente tra i soggetti richiedenti, ma sono in ogni caso preferite le domande proposte nell'ambito e sulle stesse aree di eventi aggregativi e culturali rispetto a quelle organizzate al di fuori di tali contesti.

5. Il Comune verifica che il richiedente abbia le caratteristiche previste dall'art. II e che le postazioni in cui si svolge l'attività rispettino i requisiti di cui all'art. VI, nonché la distanza minima dagli esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici, e provvede ad emettere il provvedimento di concessione o di diniego della stessa.

6. In caso di svolgimento dell'attività su aree private aperte al pubblico, l'ente presenta al comune una comunicazione in carta libera con cui dichiara i medesimi elementi di cui al comma 3. Qualora l'ente promotore non sia possessore/proprietario dell'area, dovrà essere trasmesso al Comune anche il consenso scritto del proprietario. La comunicazione deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'evento o del primo evento in calendario. L'attività potrà essere svolta se il comune non avrà comunicato motivi ostativi entro 5 giorni dall'inizio dell'iniziativa.

7. Possono sempre essere esercitate, anche in deroga a quanto previsto nel presente articolo, le iniziative promosse in collaborazione con i commercianti in sede fissa o gli ambulanti con posteggio mercatale. Deve in ogni caso essere garantita la corretta informazione sull'attività di cessione a fini solidaristici e sui beni che ne sono oggetto, distintamente dall'attività commerciale svolta dagli operatori commerciali al dettaglio in sede fissa o su posteggio.

VI. Caratteristiche delle postazioni su area pubblica

1. Il comune verifica che le postazioni su area pubblica siano posizionate in modo da:

- non costituire intralcio al traffico, sia motoristico che ciclabile e pedonale;
- non danneggiare la sede stradale;
- non nascondere alla vista la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale;
- non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie e insegne per le quali il comune percepisce introiti tributari;
- non nascondere la vista delle vetrine degli esercizi commerciali, artigiani e di servizi.

2. L'attività di cui all'art. I deve essere svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, insegne luminose, locali o strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali e in conformità con le finalità di cui all'art. V, comma 3 di beneficenza, caritatevoli, solidaristiche o di ricerca. Sono ammesse insegne e strutture riportanti i simboli identificativi dell'ente non commerciale e dell'iniziativa di raccolta fondi.

3. Le postazioni e i relativi collegamenti elettrici o idraulici dovranno essere realizzati in modo da garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico e le certificazioni relative dovranno essere conservate presso la postazione ed esibite insieme ai documenti di autorizzazione dell'iniziativa, dei quali formeranno parte integrante e sostanziale ancorché non citati. E' vietato utilizzare generatori che producano scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti. E' vietato far uso di amplificatori o richiami sonori.

4. Per tutta la durata dell'iniziativa deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica contenente le seguenti informazioni:

- estremi dell'Autorizzazione comunale ovvero della richiesta presentata al Comune
- indicazione dell'ente promotore;
- scopo perseguito con la raccolta fondi;
- la dizione "offerta libera", eventualmente predeterminata nell'importo minimo.

5. E' vietato lo svolgimento dell'attività in forma itinerante.

VII. Occasionalità delle attività

1. Le postazioni per lo svolgimento delle attività non possono essere posizionate permanentemente o ripetitivamente sulla stessa area pubblica, salvo che la stessa non costituisca l'unica area individuata nel comune per tali attività, oppure qualora sussistano accordi tra varie organizzazioni e il comune per l'utilizzo a rotazione della stessa postazione, ferma restando la necessità di un'equa distribuzione del numero complessivo delle iniziative tra le aree individuate per tali finalità all'interno del medesimo comune.

2. Il Comune definisce:

- a) il numero massimo di 10 iniziative di cui all'art. I che possono essere svolte in contemporanea su tutto il territorio comunale;
- b) il numero massimo annuale complessivo di 100 iniziative per ognuno dei siti individuati, al fine di evitare che l'avvicinarsi di soggetti diversi comporti una presenza costante nello stesso luogo.

3. Il comune, individuate le aree da destinarsi all'esercizio delle attività di cui all'art. I, promuove l'avvicendamento nelle stesse di diverse tipologie di prodotti. A tal fine, dopo due iniziative consecutive di cessione a fini solidaristici dello stesso prodotto nella stessa area, autorizza la successiva iniziativa solo qualora le merci oggetto della cessione a fini solidaristici appartengano ad una diversa tipologia di prodotto, ancorché appartenente allo stesso settore merceologico alimentare o non alimentare.

4. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 3 del d.lgs. 460/1997, la durata massima di ogni singola iniziativa è di 2 giorni. Tale limite può essere derogato solo nel caso di raccolta di fondi per emergenze a fronte di eventi calamitosi straordinari.

VIII. Sanzioni

1. Le attività di cui all'art. 1 esercitate in violazione delle previsioni del presente Piano Comunale comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 100 ad un massimo di 500 euro, in base ai criteri di cui all'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689.